

Legge regionale 04 luglio 1979 , n. 35 - TESTO VIGENTE dal 28/10/2010

Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali d' intervento.

Art. 12

(1)(2)(3)(4)

Le norme di cui al Capo II della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni si applicano anche al recupero statico e funzionale degli immobili ad uso misto per quanto concerne la parte destinata ad attività commerciali, artigiane, agricole, professionali, turistiche e dello spettacolo, gestite in forma singola, associata o cooperativa, anche nel caso che - nell' edificio globalmente considerato - l' unità produttiva sia prevalente su quella abitativa.

I proprietari di unità produttive in immobili ad uso misto, anche se residenti in Comune diverso, sono ammessi pertanto a godere dei contributi in conto capitale previsti dagli articoli 15 e 16 nonché dei contributi in conto interessi sui mutui eventualmente contratti o da contrarre ai sensi degli articoli 27 e 28 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni.

Detti contributi sono concessi a favore delle unità produttive in attività alla data del sisma e sempre che questa venga ripristinata o ne venga avviata una nuova anche diversa dalla precedente.

Note:

- 1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 58, primo comma, L. R. 2/1982
- 2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 80, primo comma, L. R. 55/1986
- 3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 34, L. R. 26/1988
- 4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, L. R. 48/1991